

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **101/1970** (ECLI:IT:COST:1970:101)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Camera di Consiglio del **06/05/1970**; Decisione del **04/06/1970**

Deposito del **16/06/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5071**

Atti decisi:

N. 101

ORDINANZA 4 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 16 giugno 1970.

Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul conflitto di attribuzione sorto per effetto del decreto 19 settembre 1968, n. 24362,

dell'Amministrazione provinciale di Genova in materia di pesca nelle acque interne, sollevato dal pretore di Chiavari con ordinanza emessa il 3 maggio 1969 sulle denunce a carico di Tarasco Ezio, Salimbeni Alessandro e Melchioni Giovanni ed iscritta al n. 3 del registro ricorsi 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Michele Fragali.

Ritenuto che il presidente della provincia di Genova il 19 settembre 1968, in virtù dei poteri accordatigli dall'art. 49 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e in base all'art. 15, lett. b, del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, disponeva alcuni divieti di pesca in alcune acque interne;

che, intervenuta la legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione di alcune infrazioni, il pretore di Chiavari, provvedendo in merito ad alcune denunce trasmesse per violazione del divieto predetto, rinviava gli atti alla provincia sostenendo che il provvedimento provinciale non poteva non comprendersi fra quei regolamenti la cui violazione per l'art. 1 lett. d della legge predetta più non costituisce reato;

che la provincia, seguendo un parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riteneva di andare in contrario avviso e con nota 3 aprile 1969 restituiva gli atti al pretore;

che in conseguenza di ciò il pretore il 3 maggio 1969 proponeva a questa Corte istanza di risoluzione del conflitto insorto, ritenendo che si versasse nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 134 della Costituzione;

che non c'è stata costituzione di parti.

Considerato che la provincia non è organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, secondo la disposizione dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che tale osservazione assorbe altri profili, pure attinenti alla ammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal pretore di Chiavari con il provvedimento indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALozZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.